SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 34**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 40.

Norme in materia di finanza regionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.

Art. 2.

1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, a valere sulla annualità 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici — ed al riparto dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti è prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.

5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;

b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi».

— Il testo dell'intero art. 18 della legge n. 386/1976 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) è il seguente:

«Art. 18. — È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente art. 14 e dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria, nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3 miliardi».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1977 (Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044) è il seguente:

«Art. 1. — Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è istituito a favore delle regioni uno speciale "Fondo integrativo per gli asili nido" da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità».

— Il testo dell'art. 1-*duodecies* del D.L. n. 481/1978 (Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche

di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali) è il seguente:

«Art. 1-*duodecies*. — A decorrere dal 1° aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le norme di cui al settimo comma dell'art. 1-*sexies* e al primo e terzo comma dell'art. 1-*decies*».

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, relativo al trasferimento alle regioni di funzioni dell'INAIL, è il seguente:

«Art. 6. — Le spese necessarie per l'assolvimento delle funzioni indicate nei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate in complessive L. 4.857.000.000 [funzioni già svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi del lavoro, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, relative alla qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale, nonché gli interventi finalizzati al reinserimento degli invalidi nell'attività produttiva; funzioni già svolte dall'INAIL di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi del lavoro, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative all'assistenza materiale e morale, comprensiva degli interventi economici straordinari, dei soggiorni per cure termali e climatiche, del ricovero in case di riposo, dell'assistenza scolastica in favore di invalidi e loro figli nonché gli interventi per favorire la vita di relazione degli invalidi, *n.d.r.*]».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, relativo al trasferimento di funzioni dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è il seguente:

«Art. 4. — Resta destinata allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale una percentuale delle disponibilità annuali dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, pari a quella risultante dall'assegnazione di cui al precedente art. 3 [L. 3.000.000.000, *n.d.r.*].

Tale cifra sarà iscritta nel bilancio dell'Ente in apposito capitolo nel comparto passivo delle spese istituzionali, e sarà dall'Ente versata, annualmente sul fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, ai fini dello svolgimento, da parte delle regioni, delle funzioni trasferite di "promozione ed agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa"».

— Il testo del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) è il seguente:

«Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma e comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge n. 138/1984 (Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33) è il seguente:

«Le somme occorrenti per provvedere, dal 1° gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

a) le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;

b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera *b)*, sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281».

— La legge n. 479/1984 reca: «Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna».

— La legge n. 206/1986 reca: «Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici "Lyda Borelli"».

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 355/1987 (Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali";

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Nuova disciplina della finanza regionale";

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto "Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto "Nuova disciplina della finanza regionale", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 dela legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 891/1977 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:

«Art. 2. — Lo speciale fondo di cui all'art. 1 viene alimentato:

a) dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976, che l'INPS verserà trimestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate;

b) da un contributo a carico dello Stato sul bilancio 1978 per complessivi 20 miliardi».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1970 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:

«Art. 9. *(Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno».

— La legge n. 574/1965 reca: «Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni, fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale».

— Il testo dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 151/1981 è riportato nelle note all'art. 1.

— L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 78. — Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una

quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) è il seguente:

«Art. 5. — Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.

Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione».

— Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è il seguente:

«Art. 103. (*Norme finanziarie*). — Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro per la sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art. 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) è il seguente:

«Art. 10. — Il contributo statale di cui all'art. 7, primo comma, n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) è il seguente:

«Art. 3. — Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 891/1977 è riportato nelle note all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3202):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) il 30 settembre 1988.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, VI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 24, 28, 30 ottobre 1988; 14 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede legislativa, il 14 novembre 1988.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 13 dicembre 1988 e approvato il 14 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1487):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede redigente, il 5 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12, 18, 25 gennaio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1989.

89G0053

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 41.

Interventi per la politica mineraria per il 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per attività sostitutive

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e da organismi comunitari, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per la realizzazione delle attività ammesse a contributo. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina gli indirizzi di coordinamento in materia di cumulo delle agevolazioni.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.

Art. 2.

Rifinanziamento delle iniziative in corso

1. Al fine di non interrompere, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria, le iniziative in corso in favore del settore minerario, nonché di promuovere le attività sostitutive di cui all'articolo 1, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 200 miliardi da destinare:

a) quanto a lire 105 miliardi alla prosecuzione degli interventi indicati all'articolo 20, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con la seguente ripartizione: lire 15 miliardi per gli interventi indicati alla lettera *a)*, lire 30 miliardi per gli interventi indicati alla lettera *b)* e lire 60 miliardi per gli interventi indicati alla lettera *d)*;

b) quanto a lire 25 miliardi per gli interventi di cui al precedente articolo 1;

c) quanto a lire 70 miliardi per gli interventi di cui al successivo comma 2, da attuare mediante conferimento di detto importo al fondo costituito ai sensi dell'articolo 7 primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive, alle unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato articolo 15. Il contributo è concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.

3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'articolo 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) è il seguente:

«L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione».

Note all'art. 2:

— Il testo del primo comma dell'art. 20, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 318/1987, è il seguente:

«Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

c) *(Omissis)*;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria *e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere* all'estero, di cui all'art. 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

e) *(Omissis)*».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 246/1984 (per il titolo vedere nelle note all'art. 1):

«Art. 7. — Ai fini di cui al precedente art. 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— L'art. 15 della citata legge n. 752/1982, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 318/1987, così recita:

«Art. 15. — Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente art. 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate della summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente art. 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci».

— Per il testo del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 vedere nelle note all'art. 1.

— Il sesto e settimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 246/1984 così recitano:

«A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 750):

Presentato dall'on. CHERCHI ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 6 aprile 1988, con parere della commissione V.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 30 novembre 1988.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 14 e 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988 in un testo unificato con atti numeri 3167 (on. CORSI ed altri), 3418 (on. CHERCHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1504):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 13 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 18 gennaio 1989.

89G0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1988, n. 569.

Modificazioni allo statuto tipo degli aero clubs locali, allegato allo statuto dell'Aero club d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 670, con il quale l'Aero club d'Italia è stato dichiarato ente necessario ai fini di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, con il quale sono stati approvati lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto tipo degli aero clubs locali;

Vista la deliberazione n. 66 del 19 aprile 1986, con la quale l'assemblea dell'Aero club d'Italia ha approvato il testo delle modifiche da apportare allo statuto tipo degli aero clubs locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono approvate le seguenti modifiche al testo dello statuto tipo degli aero clubs locali, allegato allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715:

a) nel primo comma dell'art. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di volo da diporto o sportivo;»;

b) nel primo comma dell'art. 13, al n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il volo da diporto o sportivo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
GAVA, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
ZANONE, *Ministro della difesa*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1988
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 70

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 141/1963 reca: «Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero». L'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, abroga l'art. 3 della legge sopracitata.

— La legge n. 340/1954 reca: «Riordinamento dell'Aero club d'Italia».

— La legge n. 70/1975 concerne: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

Note all'art. 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 1 dell'allegato *A* al D.P.R. n. 1715/1965, come integrato dal presente decreto, risulta così come appresso:

«L'Aero club (Ae.C.) nel territorio di sua competenza, esercita senza fini di lucro, attività turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela, aeromodellistica, di paracadutismo sportivo *e di volo da diporto o sportivo*».

— Il testo del primo comma dell'art. 13 al n. 6 dell'allegato *A* del D.P.R. n. 1715/1965 così come integrato dal decreto qui pubblicato, risulta come appresso:

«6) dai rappresentanti, uno per specialità, eletti con votazione a scheda segreta dai soci che, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti praticano:

- il volo a motore e turismo,
- il volo a vela,
- il paracadutismo sportivo,
- l'aeromodellismo,
- *il volo da diporto o sportivo*».

89G0064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 195, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola per terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 2.

La denominazione di «scuola speciale per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva» e gli articoli 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886 relativi a detta scuola, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi come segue:

Art. 878 (*Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva*). — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di neuropsichiatria infantile dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso dell'apparato locomotore (*);

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);

nozioni di psicologia dell'età evolutiva;

nozioni di neurologia infantile;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

protesi ortopediche;

protesi acustiche;

protesi visive;

nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;

nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia I;

nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale I;

nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio I.

2° *Anno:*

nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;

nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia II;

nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale II;

nozioni pratiche - tecniche di terapia del linguaggio II;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

nozioni di testologia dell'età evolutiva;

nozioni di psicopedagogia;

nozioni di psicomotricità I.

3° *Anno:*

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;

tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;

nozioni di psicomotricità II.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza obbligatoria presso il servizio di riabilitazione psicomotoria, i reparti di degenza e di ospedale diurno, gli ambulatori dell'istituto di neuropsichiatria infantile e quelli delle strutture convenzionate.

Il tirocinio comprende almeno duecento ore annue, così come la frequenza complessiva comprende almeno quattrocento ore, secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

La frequenza avviene sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 54

89A0508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 128 sono inseriti i segueti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in «chirurgia generale», «ginecologia ed ostetricia» ed in «igiene e medicina preventiva».

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 129. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Univeristà degli studi di Reggio Calabria con sede in Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 130. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 131. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 132. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 133. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 134. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 135. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia generale . . . ore 30
informatica . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400:

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 136. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chirurgia generale prima (unità a direzione universitaria);

chirurgia generale - Ciaccio (unità convenzionata);

chirurgia pediatrica - Pugliese (unità convenzionata);

ostetricia e ginecologia - Pugliese (unità convenzionata);

servizio fis. resp. (ex Villa Bianca) (unità convenzionata).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 137. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 138. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 139. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la USL 18 di Catanzaro.

Art. 140. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 141. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia (*);

l) diagnostica prenatale (*);

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (*);

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (*);

Art. 142. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;

istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

andrologia;

immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;

medicina preventiva;

diagnostica senologica;

psicologia e psicosomatica;

sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;

medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio;

ostetricia;

tecniche operatorie in ostetricia;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

terapia del dolore;

diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);

neonatologia;

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);

anatomia e istologia patologica;

ginecologia;

ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;

ginecologia dell'adolescente;

chirurgia addominale;

tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;

chemioterapia antiblastica;

radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;

fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;

teratologia;

citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;

principi di educazione demografica;

sterilizzazione maschile e femminile;

immunopatologia della riproduzione umana;

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;

diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;

psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;

terapia medica della sterilità maschile;

terapia medica della sterilità di coppia;

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;

fecondazione artificiale.

(*) Queste aree e i ralativi insegnamenti vengono attivate soltanto se è presente l'indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 143. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	ore	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 144. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori di ginecologia ed ostetricia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 145. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Reggio Calabria (sede di Catanzaro).

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di epidemiologia e sanità pubblica, di organizzazione dei servizi sanitari di base, di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, indirizzo di laboratorio.

Art. 146. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 147. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede le facoltà di medicina e chirurgia, giurisprudenza ed architettura, mediante la cattedra di igiene.

Art. 148. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 149. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologica-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 150. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 151. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologia (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . ore 80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali. » 40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90

prevenzione e assistenza nell'età senile » 90

igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 40

igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ore 60

organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera . . . . ore 60

economia sanitaria . . . . » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera . . . . » 60

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. . . . . » 65

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica . . . . ore 60

microbiologia clinica . . . . » 60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori . . . . » 50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II . . . . » 90

microbiologia clinica II. . . . . » 100

tecniche ematologiche ed emocoagulative . . . . » 60

immunologia clinica ed allergologia » 50

microscopia clinica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 152. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

epidemiologia e sanità pubblica;

patologia clinica;

batteriologia;

virologia;

chimica degli istituti di igiene;

laboratori e strutture dell'unità sanitaria locale e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 14

89A0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 546, concernente le scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Milano è aggiunta la scuola di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Dopo l'art. 643 sono aggiunti la denominazione e gli articoli relativi alla nuova scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria come segue:

Scuola diretta a fini speciali
di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria

Art. 644. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia e alle connesse metodiche di circolazione extracorporea del sangue.

La scuola rilascia il diploma tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria.

Art. 645. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 646. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di cardiologia.

Art. 647. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);
fisiologia umana (*);
farmacologia (*);
anestesiologia (*);
nozioni di tecnologie biomediche (*);
nozioni di patologia clinica.

2° Anno:

nozioni di cardiologia e di angiologia;
nozioni di anestesia e rianimazione;
nozioni di fisiopatologia respiratoria;
nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di nefrologia;
tecniche di perfusione extracorporea.

3° Anno:

nozioni di cardioangiochirurgia;
nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
nozioni di neurologia;
nozioni di medicina legale (*);
tecniche di perfusione extracorporea.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 648. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

sala operatoria;
reparto di cardiochirurgia;
reparto di terapia intensiva;
reparto di cardiologia;
reparto di emodinamica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 649. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1989
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 201

89A0509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1988.

Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1988.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopraindicato;

Considerato che sono state acquisite nuove domande di intervento finanziario e che in sede di istruttoria di alcune istanze è stata constatata l'esigenza di rideterminazione dei costi dei relativi progetti con la conseguenza di dover apportare mutamenti agli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa della gestione indicati nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988;

Visto il proprio decreto del 6 maggio 1988 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1988;

Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1988 con il quale è stata approvata la prima variazione al bilancio del predetto Fondo per l'esercizio finanziario 1988;

Ritenuta la necessità di procedere ad una ulteriore variazione al bilancio di previsione del predetto Fondo per l'esercizio finanziario 1988;

Decreta:

Articolo unico

È approvata la seguente variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1988:

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 1404. — Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lettera *g)* della legge 21 dicembre 1978, n. 845) L. 315.000.000

In aumento:

Cap. 1402. — Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e)* della legge 21 dicembre 1976, n. 845) L. 50.000.000

Cap. 1403. — Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f)* della legge 21 dicembre 1978, n. 845) » 205.000.000

Cap. 1405. — Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h)* della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . . . » 60.000.000

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

89A0510

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 gennaio 1989.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso ad includere alcuni sanitari nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 dicembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto dell'11 dicembre 1985 con cui il presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso, in data 16 settembre 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari Boschi dott. Giorgio, Cardin dott. Pietro, Gorla dott. Claudio, Prosdocimo dott. Giovanni e Valtorta dott. Francesco nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1985 all'espletamento delle sopracitate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso è autorizzato ad includere nell'équipe di cui al sopracitato decreto ministeriale dell'11 dicembre 1985 per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico i seguenti sanitari:

Prosdocimo dott. Giovanni, aiuto di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso;

Cardin dott. Pietro, assistente di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso;

Gorla dott. Claudio, assistente di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso;

Boschi dott. Giorgio, assistente di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso;

Valtorta dott. Francesco, assistente della divisione oculistica del presidio ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso.

Art. 2.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A0527

DECRETO 11 gennaio 1989.

Dichiarazione di «territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina» della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 11571 del 4 ottobre 1988 della giunta regionale della Lombardia con la quale chiede per la provincia di Bergamo il riconoscimento di «territorio» ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Bergamo è dichiarato «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A0557

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 1989.

Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza) autorizzabili dalle intendenze di finanza nell'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, tombole e pesche di beneficenza potranno essere autorizzate durante l'anno 1989 da ciascuna intendenza di finanza;

Decreta:

Le intendenze di finanza sottoelencate potranno autorizzare, durante l'anno 1989, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza nel limite a fianco di ciascuna indicata:

Intendenza di finanza	Lotterie	Tombole	Pesche e banchi di beneficenza
Agrigento	25	5	5
Alessandria	50	30	120
Ancona	100	40	30
Aosta	8	6	3
L'Aquila	70	4	1
Arezzo	40	50	50
Ascoli Piceno	70	20	10
Asti	40	5	70
Avellino	15	—	—
Bari	20	3	2
Belluno	30	25	35
Benevento	15	10	5
Bergamo	25	15	20
Bologna	30	40	190
Bolzano	60	3	60
Brescia	5	2	20
Brindisi	5	2	2
Cagliari	15	2	10
Caltanissetta	10	—	—
Campobasso	25	5	5
Caserta	10	—	—
Catania	5	2	2
Catanzaro	30	5	5
Chieti	50	15	10
Como	100	70	70
Cosenza	30	—	10
Cremona	40	10	120
Cuneo	50	10	80
Enna	6	3	3
Ferrara	90	90	30
Firenze	30	40	70
Foggia	20	1	1
Forlì	30	15	20
Frosinone	200	20	20
Genova	15	3	50
Gorizia	20	80	60
Grosseto	40	40	50
Imperia	25	4	25
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	5	70
Latina	90	60	5
Lecce	6	3	4
Livorno	15	40	10
Lucca	50	40	60
Macerata	100	30	50
Mantova	30	30	45
Massa Carrara	15	10	30
Matera	10	1	1
Messina	8	4	4
Milano	35	30	20
Modena	10	10	30
Napoli	10	5	5
Novara	30	10	140
Nuoro	13	4	2
Oristano	5	1	5

Intendenza di finanza	Lotterie	Tombole	Pesche e banchi di beneficenza
Padova	50	60	140
Palermo	10	2	2
Parma	90	20	35
Pavia	50	30	150
Perugia	100	20	100
Pesaro	100	15	40
Pescara	80	10	15
Piacenza	30	30	80
Pisa	30	80	20
Pistoia	25	15	25
Pordenone	120	100	120
Potenza	20	5	5
Ragusa	12	2	2
Ravenna	25	35	70
Reggio Calabria	30	3	5
Reggio Emilia	60	20	60
Rieti	70	10	6
Roma	300	180	80
Rovigo	150	150	70
Salerno	20	—	20
Sassari	15	—	10
Savona	35	6	40
Siena	40	40	60
Siracusa	10	1	1
Sondrio	20	3	3
Taranto	15	3	3
Teramo	130	20	10
Terni	70	60	50
Torino	30	8	70
Trapani	10	5	8
Trento	85	30	150
Treviso	120	120	150
Trieste	15	10	6
Udine	180	145	300
Varese	80	35	50
Venezia	140	60	120
Vercelli	80	10	80
Verona	135	30	135
Vicenza	100	70	200
Viterbo	140	140	20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0528

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 1989.

Riduzione della tassa costiera nel servizio radiomarittimo via satellite (sistema INMARSAT).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1988, concernente la riduzione sino al 31 dicembre 1988 della tassa costiera nel servizio radiotelefonico marittimo bordo-terra via satellite (sistema INMARSAT) nella fascia oraria 2200-0400 UTC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1988;

Considerato che l'organizzazione INMARSAT ha deciso di estendere sino al 30 giugno 1989 il periodo sperimentale della predetta riduzione tariffaria;

Ritenuta la necessità di protrarre l'efficacia del menzionato decreto ministeriale 28 novembre 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse costiere per le comunicazioni radiotelefoniche marittime via satellite (sistema INMARSAT) effettuate tramite la stazione costiera terrena p.t. italiana, stabilite con il decreto ministeriale 28 novembre 1988 citato nelle premesse, sono valide fino alle ore 2400 UTC del 30 giugno 1989.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1989
Registro n. 5 Poste, foglio n. 161

89A0556

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentottantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Brescia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattrocentosessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Brescia, vennero dichiarate estinte quattrocentottantotto chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi determina quali di dette chiese parrocchiali erano amministrate da fabbricerie non dotate di personalità giuridica;

Visto l'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»;

Decreta:

Sono dichiarate estinte, a far tempo dal 18 aprile 1987, le seguenti fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perduto la personalità giuridica civile in forza del decreto ministeriale richiamato in premessa:

PROVINCIA DI BRESCIA

1. Brescia - Cattedrale, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta nella cattedrale.

2. Brescia - Buffalora, fabbriceria della chiesa della natività di Maria Vergine.

3. Brescia - Costalunga, fabbriceria della chiesa di S. Bernardo.

4. Brescia - Cristo Re, fabbriceria unificata della chiesa di Nostro Signor Gesù Cristo.

5. Brescia - Fiumicello, fabbriceria della chiesa di S. Maria Nascente.

6. Brescia - Folzano, fabbriceria della chiesa di S. Silvestro.

7. Brescia - Fornaci, fabbriceria della chiesa di S. Rocco.

8. Brescia - Mompiano, fabbriceria della chiesa di S. Antonino m.

9. Brescia - S. Agata, fabbriceria della chiesa di S. Agata.

10. Brescia - S. Alessandro, fabbriceria unificata della chiesa di S. Alessandro e di S. Clemente.

11. Brescia - S. Eufemia della Fonte, fabbriceria della chiesa della visitazione di Maria Vergine.

12. Brescia - S. Faustino, fabbriceria delle chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

13. Brescia - S. Francesco di Paola, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

14. Brescia - S. Giovanni, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni evangelista.

15. Brescia - S. Lorenzo, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

16. Brescia - S. Maria in Calchera, fabbriceria della chiesa della visitazione di Maria.

17. Brescia - S. Nazaro, fabbriceria della chiesa dei SS. Nazaro e Celso.

18. Brescia - Stocchetta, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

19. Brescia - Urago Mella, fabbriceria della chiesa della Natività di Maria Vergine.

20. Brescia - Volta Bresciana, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

21. Acqualunga di Borgo S. Giacomo, fabbiceria della chiesa di S. Maria Maddalena.

22. Adro, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta e Natività di S. Giovanni Battista.

23. Agnosine, fabbriceria della chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano.

24. Anfo, fabbriceria della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

25. Angolo Terme, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

26. Avenine di Pertica Bassa, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

27. Azzano Mella, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

28. Bagnolo Mella, fabbriceria della chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

29. Bagolino, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.

30. Barco di Orzinnari, fabbrica della chiesa di S. Gregorio Magno.

31. Barghe, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio m.

32. Bassano Bresciano, fabbriceria della chiesa di S. Michele.

33. Bedizzole, fabbriceria della chiesa di S. Stefano.

34. Berlingo, fabbriceria della chiesa della Natività di Maria Vergine.

35. Berzo Inferiore, fabbriceria della chiesa della Natività di Maria Vergine.

36. Bienno, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovitta.

37. Bogliaco di Gargnano, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

38. Borgo S. Giacomo, fabbriceria della chiesa di S. Giacomo.

39. Borgonato di Cortefranca, fabbriceria della chiesa di S. Vitale.

40. Borgo Poncarale di Poncarale, fabbriceria della chiesa della Purificazione di Maria Vergine.

41. Borgosatollo, fabbriceria della chiesa di S. Maria Annunciata.

42. Bornato di Cazzago S. Martino, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

43. Borno, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

44. Botticino Mattina di Botticino, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

45. Botticino Sera di Botticino, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

46. Bovegno, fabbriceria unificata della chiesa di S. Giorgio.

47. Bovezzo, fabbriceria della chiesa di S. Apollonio.

48. Breno, fabbriceria della chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore.

49. Brione, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.

50. Brozzo di Marcheno V.T., fabbriceria della chiesa di S. Michele.

51. Caino, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.

52. Calcinato, fabbriceria della chiesa di S. Vincenzo m.

53. Calino di Cazzago S. Martino, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

54. Calvagese, fabbriceria della chiesa della Cattedra di S. Pietro.

55. Calvisano, fabbriceria della chiesa dei SS. Silvestro e S. Michele arcangelo.

56. Camignone di Passirano, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

57. Capodiponte, fabbriceria della chiesa di S.Martino.

58. Capovalle, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

59. Capriano del Colle, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

60. Capriolo, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.

61. Carcina di Villa Carcina, fabbriceria della chiesa di S. Giacomo apostolo.

62. Carzago Riviera di Calvagese, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

63. Casaglia di Torbole Casaglia, fabbriceria della chiesa di S. Filastro.

64. Castegnato, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

65. Castelcovati, fabbriceria della chiesa di S. Antonio abate.

66. Castelletto di Leno, fabbriceria della chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore.

67. Castelmella, fabbriceria della chiesa di S. Siro.

68. Castenedolo, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

69. Castrezzato, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

70. Cazzago S. Martino, fabbriceria unificata della chiesa della Natività di Maria Vergine.

71. Cecino di Degagna di Vobarno, fabbriceria unificata della chiesa di S. Martino.

72. Chiari, fabbriceria unificata della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

73. Cigole, fabbriceria della chiesa di S. Martino.

74. Ciliverghe di Mazzano, fabbriceria della chiesa di S. Filippo Neri.

75. Cimmo di Tavernole sul Mella, fabbriceria della chiesa di S. Calogero.

76. Cividate Camuno, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

77. Clusane di Iseo, fabbriceria della chiesa di Cristo Re.

78. Coccaglio fabbriceria della chiesa della Natività di Maria Vergine.

79. Collebeato, fabbriceria della chiesa della Conversione di S. Paolo.

80. Collio Val Trompia, fabbriceria unificata della chiesa dei SS. Nazaro e Celso.

81. Cologne, fabbriceria della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio.

82. Comero di Casto, fabbriceria unificata della chiesa di S. Silvestro.

83. Comezzano di Comezzano Cizzago, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

84. Concesio, fabbriceria della chiesa di S. Antonino m.

85. Coniolo di Orzinuovi, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

86. Corticelle Pieve di Dello, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta e S. Giacomo.

87. Cortine di Nave, fabbriceria di S. Marco evangelista.

88. Corzano, fabbriceria della chiesa di S. Martino.

89. Cossirano di Trenzano, fabbriceria della chiesa di S. Valentino m.

90. Cremezzano di San Paolo, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.

91. Darfo, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

92. Dello, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.

93. Edolo, fabbriceria della chiesa di S. Maria Nascente.

94. Erbusco,fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

95. Esine, fabbriceria della chiesa della Convenzione di S. Paolo.

96. Faverzano di Offlaga, fabbriceria della chiesa di S. Andrea.
97. Fiesse, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.
98. Fraine di Pisogne, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.
99. Gambara, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
100. Gardone Riviera, fabbriceria della chiesa di S. Nicolò da Bari.
101. Gardone Valtrompia, fabbriceria della chiesa di S. Marco.
102. Gargnano, fabbriceria della chiesa di S. Martino.
103. Gavardo, fabbriceria della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo.
104. Ghedi, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
105. Gottolengo, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
106. Gussago, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
107. Idro, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.
108. Inzino di Gardone Valtrompia, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.
109. Iseo, fabbriceria della chiesa di S. Andrea.
110. Isorella, fabbriceria della chiesa di S. Maria Annunciata.
111. Lavino di Pertica Alta, fabbriceria unificata della chiesa di S. Michele arcangelo.
112. Lavone di Pezzaze, fabbriceria della chiesa di S. Maria Maddalena.
113. Leno, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
114. Lodetto di Rovato, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.
115. Lodrino, fabbriceria della chiesa di S. Vigilio.
116. Lograto, fabbriceria della chiesa di Ognissanti.
117. Longhena, fabbriceria della chiesa di S. Dionigi areopagita.
118. Lumezzane Pieve di Lumezzane, fabbriceria unificata della chiesa di S. Giovanni Battista.
119. Lumezzane S. Apollonio di Lumezzane, fabbriceria della chiesa di S. Apollonio.
120. Lumezzane S. Sebastiano di Lumezzane, fabbriceria della chiesa di S. Sebastiano.
121. Magno D'Inzino di Gardone Valtrompia, fabbriceria della chiesa di S. Martino.
122. Mairano, fabbriceria della chiesa di S. Andrea.
123. Malegno, fabbriceria della chiesa di S. Andrea.
124. Manerbio, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.
125. Marcheno, fabbriceria della chiesa di SS. Pietro e Paolo.
126. Marmentino, fabbriceria della chiesa dei SS. Cosma e Damiano.
127. Marone, fabbriceria della chiesa di S. Martino.
128. Mazzano, fabbriceria della chiesa di S. Rocco.
129. Mezzane di Calvisano, fabbriceria della chiesa della natività di Maria Vergine.
130. Milzano, fabbriceria della chiesa di S. Biagio.
131. Mocasina di Calvagese, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.
132. Monno, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
133. Montemaderno di Toscolano Maderno, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.
134. Monterotondo di Passinaro, fabbriceria della chiesa di S. Vigilio.
135. Monticelli Brusati, fabbriceria della chiesa dei SS. Tirso ed Emiliano.
136. Montichiari, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
137. Montirone, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.
138. Mura, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
139. Navazzo di Gargnano, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
140. Nave, fabbriceria della chiesa di S. Maria Immacolata.
141. Nigoline Bonomelli di Cortefranca, fabbriceria della chiesa di S. Martino.
142. Nozza di Vestone, fabbriceria della chiesa dei SS. Stefano e Giovanni
143. Nuvolento, fabbriceria della chiesa di S. Maria Maddalena.
144. Nuvolera, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.
145. Odolo, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.
146. Offlaga, fabbriceria della chiesa di S. Imperio V.
147. Orzinuovi, fabbriceria unificata della chiesa di S. Maria Assunta.
148. Orzivecchi, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
149. Ospitaletto, fabbriceria della chiesa di S. Giacomo apostolo.
150. Ossimo Superiore, fabbriceria della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio.
151. Ovanengo di Orzinuovi, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.
152. Padernello di Borgo S. Giacomo, fabbriceria della chiesa di S. Maria Valverde.
153. Paisco di Paisco Loveno, fabbriceria della chiesa di S. Paterio.
154. Palazzolo sull'Oglio, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.
155. Passirano, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.

156. Pavone Mella, fabbriceria della chiesa di S. Benedetto abate.

157. Peschiera Maraglio di Montisola, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

158. Pezzaze, fabbriceria della chiesa di S. Apollonio vescovo.

159. Pian Camuno, fabbriceria della chiesa di S. Antonio abate.

160. Piamborno di Piancogno, fabbriceria della chiesa di S. Vittore e S. Famiglia.

161. Piazze d'Artogne, fabbriceria della chiesa di S. Maria della neve.

162. Pievedizio di Mairano, fabbriceria della chiesa di S. Antonio abate.

163. Polaveno, fabbriceria della chiesa di S. Nicolò.

164. Pilzone di Iseo, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

165. Pisogne, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

166. Poncarale, fabbriceria della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio.

167. Pontevico, fabbriceria della chiesa dei SS. Tommaso e Andrea.

168. Pontoglio, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

169. Porzano di Leno, fabbriceria della chiesa di S. Martino.

170. Preseglio, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

171. Prestine, fabbriceria della chiesa di S. Apollonio.

172. Prevalle S. Michele di Prevalle, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

173. Prevalle S. Zenone di Prevalle, fabbriceria della chiesa di S. Zeno.

174. Provaglio d'Iseo, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

175. Provaglio Sopra di Provaglio Val Sabbia, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

176. Provaglio Sotto di Provaglio Val Sabbia, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

177. Provezze di Provaglio d'Iseo, fabbriceria della chiesa di S. Filastrio.

178. Quinzanello di Dello, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

179. Quinzano d'Oglio, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

180. Remedello Sopra di Remedello, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

181. Rezzato, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

182. Roccafranca, fabbriceria della chiesa dei SS. Gervasio e Protasio.

183. Roè Volciano, fabbriceria della chiesa di S. Pietro in vinculis.

184. Roncadelle, fabbriceria della chiesa di S. Bernardino da Siena.

185. Ronco di Gussago, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.

186. Rovato, fabbriceria unificata della chiesa di S. Maria Assunta.

187. Rudiano, fabbriceria della chiesa della Natività di Maria Vergine.

188. Sabbio Chiesè, fabbriceria della chiesa di S. Michele arcangelo.

189. Saiano di Rodengo Saiano, fabbriceria della chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore.

190. Sale di Gussago, fabbriceria della chiesa di S. Stefano.

191. Sale Marasino, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.

192. Salò, fabbriceria della chiesa di S. Maria Annunziata.

193. S. Colombano di Collio V.T., fabbriceria della chiesa di S. Colombano abate.

194. S. Fausto Bione di Bione, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

195. S. Gallo di Botticino, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

196. S. Gervasio Bresciano, fabbriceria della chiesa di SS. Gervasio e Protasio.

197. S. Vigilio V.T. di Concesio, fabbriceria della chiesa di S. Gregorio.

198. S. Zeno, Naviglio, fabbriceria della chiesa di S. Zenone.

199. Sarezzo, fabbriceria unificata della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

200. Sasso e Mussaga di Gargnano, fabbriceria della chiesa di S. Antonio abate.

201. Saviore dell'Adamello, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

202. Sellero, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

203. Seniga, fabbriceria della chiesa di S. Vitale.

204. Serle, fabbriceria unificata della chiesa di S. Pietro in vinculis.

205. Sermerio di Tremosine, fabbriceria della chiesa di S. Bernardo.

206. Siviano di Monte Isola, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

207. Solato di Piancamuno, fabbriceria della chiesa della Natività di S. Giovanni Battista.

208. Sonico, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

209. Sonvico di Pisogne, fabbriceria della chiesa di S. Martino.

210. Sopraponte di Gavardo, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

211. Soprazocco Inferiore di Gavardo, fabbriceria della chiesa di S. Biagio.

212. Stadolina di Vione, fabbriceria della chiesa di S. Giacomo.

213. Sulzano, fabbriceria della chiesa di S. Giorgio.

214. Tavernole sul Mella, fabbriceria della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo.

215. Teglie di Vobarno, fabbriceria della chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano.

216. Temù, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

217. Terzano di Angolo Terme, fabbriceria della chiesa di S. Giulia.

218. Tignale, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

219. Timoline di Cortefranca, fabbriceria della chiesa dei SS. Cosma e Damiano.

220. Toline di Pisogne, fabbriceria della chiesa di S. Gregorio Magno.

221. Torbole di Torbole Casaglia, fabbriceria della chiesa di S. Urbano.

222. Toscolano di Toscolano Maderno, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

223. Travagliato, fabbriceria della chiesa di S. Pietro e Paolo.

224. Tremosine, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

225. Trenzano, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

226. Treviso Bresciano, fabbriceria della chiesa di S. Martino.

227. Urago d'Oglio, fabbriceria della chiesa di S. Lorenzo.

228. Vallio, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

229. Vello di Marone, fabbriceria della chiesa di S. Eufemia.

230. Verolanuova, fabbriceria unificata della chiesa dei SS. Lorenzo e Anna.

231. Verolavecchia, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

232. Vesio di Tremosine, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

233. Vestone, fabbriceria unificata della chiesa di S. Maria Elisabetta.

234. Vezza d'Oglio, fabbriceria della chiesa di S. Martino.

235. Villa Carcina, fabbriceria della chiesa dei SS. Emiliano e Tirso.

236. Villachiara, fabbriceria della chiesa di S. Chiara.

237. Villa Dalegno di Temù, fabbriceria unificata della chiesa di S. Martino.

238. Villa di Lozio, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

239. Villa di Salò, fabbriceria della chiesa di S. Antonio di Padova.

240. Villanuova sul Clisi, fabbriceria della chiesa della S. Croce di Gesù.

241. Ville di Marmentino, fabbriceria della chiesa dei SS. Faustino e Giovita.

242. Vione, fabbriceria della chiesa di S. Remigio.

243. Virle Treponti di Rezzato, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

244. Visano, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

245. Vobarno, fabbriceria della chiesa di S. Maria Assunta.

246. Zone, fabbriceria della chiesa di S. Giovanni Battista.

PROVINCIA DI BERGAMO

247. Costa Volpino - Branico, fabbriceria della chiesa di S. Bartolomeo.

248. Costa Volpino - Qualino, fabbriceria della chiesa di S. Ambrogio vescovo.

249. Costa Volpino - Volpino, fabbriceria della chiesa di S. Stefano.

250. Rogno - Castelfranco, fabbriceria della chiesa dei SS. Pietro e Paolo.

251. Rogno, fabbriceria della chiesa di S. Stefano prot.

Roma, addì 1° febbraio 1989

Il Ministro: GAVA

89A0499

DECRETO 1° febbraio 1989.

Modifica ai decreti ministeriali 5 novembre e 1° dicembre 1986, riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a parrocchie costituite nella diocesi di Bologna ed al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Bologna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 27 novembre 1988, con il quale l'arcivescovo di Bologna sopprime la parrocchia di S. Sigismondo, avente sede in Bologna, ente privo di patrimonio;

Considerato che la diocesi di Bologna e la parrocchia di S. Sigismondo:

conseguirono la personalità giuridica civile con decreti ministeriali in data 1° dicembre 1986 e 5 novembre 1986, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* rispettivamente del 27 gennaio 1987 e 27 novembre 1986;

sono pertanto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e

sono iscritti come tali nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Bologna;

Visto l'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Al provvedimento richiamato in narrativa, col quale l'arcivescovo di Bologna sopprime la parrocchia di S. Sigismondo, avente sede in Bologna, è conferita efficacia civile mediante l'iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Bologna.

Art. 2.

Il provvedimento di soppressione della parrocchia in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

Art. 3.

Da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, richiamato in premessa — nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Bologna sono comprese quattrocentodieci parrocchie aventi sede:

trecentottantaquattro in comuni della provincia di Bologna;

diciassette in comuni della provincia di Ferrara;

nove in comuni della provincia di Modena.

Roma, addì 1° febbraio 1989

Il Ministro: GAVA

89A0500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
esercitazioni di matematiche;
esercitazioni di fisica sperimentale;
esercitazioni di matematiche.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istochimica;
fisica I;
geometria algebrica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

comunicazioni elettriche.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biopolimeri.

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0530

Autorizzazione alla scuola media statale «Lombardi» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 29 luglio 1988, prot. n. 1398, la scuola media statale «Lombardi» di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla fondazione Piccinni di concerto con la ditta musicale Monachino un pianoforte verticale del presunto valore di L. 5.500.000.

89A0504

Autorizzazione alla scuola media statale «G.B. Baliano» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova la scuola media statale «G.B. Baliano» di Genova è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla camera di commercio, industria e artigianato di Genova consistente in una fotocopiatrice Rank Xerox 3701 e dalla ditta Arioni Mario, con sede in Genova, due macchine da scrivere elettriche modello Tekne 3.

89A0505

Autorizzazione alla scuola media statale «Imbriani» di Corato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 6 luglio 1988, prot. n. 1265, la scuola media statale «Imbriani» di Corato (Bari) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla ditta Olivetti di Milano di sei computers M 10.

89A0506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alucentro (Divisione dell'Alusuisse Italia S.p.a.), con sede legale in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n 193, nel periodo dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10141 del 9 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Buropa*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

2) *S.p.a. Confezioni di Matelica*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata):
periodo: dal 6 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 6 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calce Dolomia*, con sede in Genova, per la sola unità di Genova-Sestri:
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 23 giugno 1986.

2) *S.p.a. Ansaldo trasporti*, con sede in Napoli, stabilimenti di Genova, Milano e Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° luglio 1986.

3) *S.p.a. Industrie ceramiche Castelvetro*, con sede in Solignano di Castelvetro (Modena), stabilimento di Solignano di Castelvetro (Modena):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1987: dal 1° luglio 1986.

4) *S.p.a. Alcan Alluminio*, con sede in Milano, stabilimento di Bresso - Divisione laminati (Milano):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988.

5) *S.p.a. Novaceta*, con sede in Magenta (Milano), stabilimenti di Magenta (Milano) e Milano:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988.

6) *S.p.a. Italtel Tecnoelettronica*, con sede in L'Aquila, stabilimento di Settimo Milanese (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore calzaturiero - codice ISTAT 451.1, 451.2, 452, 481.2, limitatamente alla produzione di calzature di gomma e di tessuto ed alla produzione di suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483, limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 10246 datato 19 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e stabilimenti di Avenza di Carrara (Massa), Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe Cairo (Savona) e Vado Ligure (Savona), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, con sede in Milano e stabilimento di Marcallo con Casone (Milano), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988.

89A0516

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle finanze concernente il Bollettino ufficiale della «Lotteria Italia» (manifestazione 1988). (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 1989)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 30 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al numero 98 dell'elenco dei biglietti vincenti premi di seconda categoria di L. 250.000.000 di cui al punto *B)*, dove è scritto: «98) Bigl. serie AT n. *552324*», leggasi: «98) Bigl. serie AT n. *552342*».

89A0588

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.